



L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

I CONTROLLI DELL'UFFICIO ⁽¹⁾ Indicazioni operative

L'ufficio del registro delle imprese di Milano iscrive i bilanci finali di liquidazione che documentano la conclusione della fase di liquidazione.

La giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese di Milano ha da tempo espresso l'orientamento secondo cui il bilancio finale di liquidazione deve essere, in linea di principio, l'ultimo atto della liquidazione. In linea generale, quindi, non sono iscrivibili bilanci finali che riportino la contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie, ovvero di poste attive e passive.

In tali casi, infatti, il bilancio finale non è in grado di attestare 'quanto' sia stato effettivamente riscosso (dai crediti e/o dalla liquidazione dei beni) 'quanto' sia quindi pagabile ai creditori sociali e, infine, 'se' vi sia un residuo ripartibile tra i soci.

Se un bilancio finale presenta solo poste iscritte nel passivo – perché tutto ciò che era possibile liquidare e monetizzare è stato liquidato ed è stato utilizzato per il pagamento dei creditori sociali – non vi sono elementi ostativi che impediscano l'iscrizione (del deposito) del bilancio nel registro delle imprese. Le operazioni di liquidazione si possono ritenere concluse.

Può essere 'iscritto' anche il bilancio finale che contenga solo poste debitorie e, all'attivo, solo somme liquide da distribuire, siano esse sufficienti, o meno, a pagare i debiti sociali. In questo caso, infatti, l'attivo è liquidato e residua solo la materiale distruzione delle somme pro-quota ai creditori sociali ⁽²⁾ ed eventualmente ai soci.

Allo stesso modo, è ovviamente iscrivibile anche il bilancio finale che presenti solo crediti o poste attive, incluse somme di danaro (e nessun cespite passivo). In questo caso i cespiti attivi, crediti compresi, andranno assegnati sulla base di quanto indicato nel piano di riparto. E' cura del liquidatore provvedere ai pagamenti e/o alle assegnazioni in natura ai soci, ai sensi dell'art. 2493 c.c.

Alcuni problemi operativi si presentano invece, come ricordato, quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e

⁽¹⁾ Il presente documento non intende illustrare l'insieme dei controlli svolti dall'ufficio del registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione. Le verifiche sulla corretta compilazione della modulistica, sul pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, sull'allegazione dell'eventuale documentazione di corredo (es. relazione dell'organo sindacale, verbale di approvazione unanime dei soci riuniti in assemblea totalitaria...etc...) sono confermate e presupposte. Il testo si sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di liquidazione e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).

⁽²⁾ La circostanza che residui qualche attività materiale, meramente esecutiva di quanto liquidato nel bilancio finale e illustrato nella nota integrativa, non è ostativo, in sé, all'iscrizione del bilancio finale.

...continua...

creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma 'diretta' di pagamento dei creditori sociali). In questi casi si ritiene che il bilancio presentato non attesti la conclusione dell'iter liquidatorio e che il controllo dell'ufficio possa esplicitarsi nella segnalazione di questi aspetti ⁽³⁾ che, se non regolarizzati, possono determinare il rifiuto di iscrizione ⁽⁴⁾.

BILANCI FINALI CHE DOCUMENTANO LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI POSTE DEBITORIE E CREDITORIE

Il principio generale, sopra enunciato, viene applicato tenendo conto di alcuni aspetti operativi.

A) In alcuni casi i bilanci finali di liquidazione presentati all'ufficio del registro delle imprese di Milano riportano la contemporanea presenza di poste debitorie e creditorie e segnalano, nella nota integrativa/piano di riparto, che i creditori della società accettano di essere **'pagati' mediante il trasferimento, a loro favore, dei crediti sociali**. In questo caso viene meno l'impedimento all'iscrizione sopra illustrato.

La nota integrativa/piano di riparto deve evidenziare questo aspetto ed esplicitare che i creditori sono pagati con la cessione dei crediti sociali, **da loro accettata 'pro soluto'** ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ In merito ai poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese sul bilancio finale di liquidazione, l'opinione prevalente è nel senso che l'ufficio debba andare oltre le verifiche meramente formali (non essendo previsto, in questo caso, il controllo 'omologatorio' del notaio). Non sarebbe sufficiente cioè il controllo della 'veste esteriore' del documento presentato, quale 'bilancio finale di liquidazione', ma andrebbe appurata anche l'assenza di poste debitorie non soddisfatte e di poste creditorie o cespiti non liquidati (in questo senso v. V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, in *Studi di Diritto dell'Impresa*, Torino, 2013, p. 155 nota 111 e pp. 157 s.). La giurisprudenza del Tribunale di Milano ha inoltre stabilito il principio secondo cui l'iscrizione della cancellazione della società, ottenuta in seguito al deposito di un bilancio finale di liquidazione che riporti tutte le poste contabili 'a zero' (in seguito al conferimento dell'intero patrimonio a un trust liquidatorio) debba essere a sua volta cancellata in base all'art. 2191 c.c. (v. Tribunale di Milano, 22 novembre 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; sul punto v. anche *infra*, p. 7). Tale orientamento conferma non solo che tra le attività istruttorie dell'ufficio vi è la lettura (per le finalità espresse nel testo) delle poste contabili indicate, ma evidenzia anche che l'azzeramento formale dell'attivo e del passivo non è sufficiente a ottenere l'iscrizione del (deposito del) bilancio finale. Ciò in particolare quando risulti, *per tabulas*, che grazie al conferimento in trust la liquidazione viene in gran parte posticipata alla cancellazione della società (sulla centralità del bilancio finale quale strumento di informazione dei creditori, sull'insoddisfacente tutela loro accordata nella fase finale dell'iter liquidatorio delle società di capitali e sull'importanza del controllo 'qualificatorio o di tipicità' svolto dall'ufficio del registro delle imprese v. E. RIVA CRUGNOLA, *Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte*, in *Le Società*, n. 11/2015, pp. 1246 ss.).

⁽⁴⁾ Sui criteri di redazione del bilancio finale di liquidazione v. Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili*, 5, giugno 2008, pp. 49 ss. Il bilancio finale ha acquisito cruciale importanza soprattutto dopo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'art. 2495 comma 2 c.c. (v. in particolare le note sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 e le successive sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013). Secondo la Corte infatti: *i)* alla cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese consegue l'estinzione dell'ente societario e *ii)* gli eventuali rapporti giuridici non definiti al momento della cancellazione si trasferiscono ai soci in base a un fenomeno successorio 'sui generis'. Da tale filone interpretativo deriva l'impossibilità di cancellare ora dal registro delle imprese – ex art. 2191 c.c. - l'iscrizione della cancellazione eventualmente compiuta prima dell'esaurimento dei rapporti giuridici riferiti alla società estinta. Ne consegue l'accentuata e importante funzione informativa svolta dal bilancio finale e le forti perplessità generate da soluzioni contabili volte a chiudere prematuramente la liquidazione (v. *infra*, pp. 7 e 8, il *trust liquidatorio* e, in alcuni casi, il 'deposito vincolato' iscritto all'attivo di bilancio).

⁽⁵⁾ I principi contabili prevedono che solo in questo caso i crediti (ceduti) possano essere eliminati dall'attivo patrimoniale.

...continua...

Se i crediti sociali sono cioè tutti finalizzati al ‘diretto pagamento’ dei debiti della società - **e i creditori della società accettano il pagamento liberando la società per un importo pari al controvalore del credito ceduto** (che non corrisponde necessariamente al valore nominale del credito iscritto a bilancio, essendo del tutto normale che la cessione avvenga sulla base di un corrispettivo inferiore) – i crediti sociali ‘si estinguono’ (in quanto trasferiti in favore dei creditori della società) e residuano solo eventuali poste passive. Si verifica cioè una situazione analoga a quella vista sopra (bilancio finale di liquidazione con solo poste passive) che permette l’iscrizione.

Questa indicazione operativa può essere seguita anche se all’attivo fossero iscritti crediti e beni in natura e, al passivo, solo debiti. Anche in questo caso il bilancio è iscrivibile se i crediti e i beni in natura iscritti all’attivo vengono tutti utilizzati quali strumenti di **diretto pagamento dei debiti** della società e risulti l’accettazione (nella nota integrativa) dei creditori sociali.

Come ricordato, nella nota integrativa/piano di riparto deve essere esplicitato che i creditori sociali hanno accettato tale modalità di pagamento. Se così non fosse, la richiesta di iscrizione va regolarizzata. La regolarizzazione avviene mediante la presentazione di una nuova nota integrativa/piano di riparto (v. anche *infra*, l’ulteriore possibilità di regolarizzazione accordata al liquidatore mediante dichiarazione da firmare digitalmente). In questi casi deve essere prestata attenzione all’iter di approvazione del bilancio finale. Più esattamente:

- 1) se il bilancio finale è sottoposto ad approvazione tacita, la nuova nota integrativa/piano di riparto può essere inviata in allegato alla pratica già trasmessa all’ufficio (e nel frattempo sospesa). In questo caso l’approvazione del bilancio interviene dopo il decorso del termine di novanta giorni dall’iscrizione del deposito nel registro delle imprese (se i soci non presentano reclamo; v. artt. 2492 e 2493 c.c.);
- 2) se il bilancio finale (il cui iter iscrittivo è stato nel frattempo sospeso) era stato a suo tempo approvato dai soci all’unanimità (con la relativa nota integrativa/piano di riparto) è necessario che il tutto (nuovo bilancio finale + nuova nota integrativa/piano di riparto + nuovo verbale di approvazione) sia ritrasmesso all’ufficio (generando un nuovo protocollo e un nuovo procedimento iscrittivo; il precedente protocollo viene ‘rifiutato’, o ‘archiviato’ su richiesta).

E’ possibile regolarizzare comunque la domanda di iscrizione del bilancio finale se il liquidatore dichiara – nel ‘Modello Note’, allegato alla pratica e da lui firmato digitalmente - che tutti i cespiti attivi presenti (crediti + eventuali beni in natura) sono utilizzati quale forma diretta di pagamento dei debiti sociali e attesta che i creditori sociali hanno accettato il pagamento mediante questa modalità liberando la società dai debiti iscritti al passivo (cessione pro-soluto). In tal caso non è quindi necessario ripresentare una nuova nota integrativa/piano di riparto (v. sopra, i punti ‘1’ e ‘2’) purché le notizie riportate in tali documenti (e nell’eventuale verbale di approvazione totalitaria dei soci) non contengano informazioni che contrastino:

- a) con la dichiarazione, rilasciata dal liquidatore, dell’avvenuta cessione di tutte le poste attive ai creditori sociali e
- b) con la notizia dell’accettazione ‘pro-soluto’ della cessione.

...continua...

- B) Se le poste debitorie e creditorie – ancora indicate nello stato patrimoniale – hanno **tutte natura tributaria** il bilancio finale è comunque iscrivibile ⁽⁶⁾. La natura tributaria dei crediti e dei debiti deve ovviamente essere esplicitata nel bilancio/nota integrativa/piano di riparto, oppure può essere dichiarata dal liquidatore (*) (**).

(*) E' opportuno chiarire che il liquidatore può rendere questa dichiarazione o nel Modello Note, da lui firmato digitalmente, o in una dichiarazione sottoscritta con firma autografa (+ copia del documento di identità) e allegata alla pratica. Queste forme di allegazione (cd. '*modalità ordinarie*') possono essere seguite quando la pratica necessita, come in questo caso, di un'attestazione volta a chiarire alcuni aspetti riferiti a dati contabili già esattamente esposti nello stesso bilancio finale e nella nota integrativa.

(**) Diverso è se l'ufficio chiede al liquidatore di rilasciare una dichiarazione che determina un vero e proprio aggiornamento/modifica delle notizie esposte nella nota integrativa/piano di riparto già trasmessi (es. v. sopra il caso 'A', cioè l'ipotesi in cui il prospetto contabile segnala la contemporanea presenza di debiti e crediti e la nota integrativa nulla riporta circa il diretto pagamento dei creditori sociali mediante l'assegnazione di tali poste attive, assegnazione che viene dichiarata solo dal liquidatore; analogamente v. anche *infra*, p.6, le ipotesi di accollo del debito e di successivo rilascio di dichiarazioni liberatorie da parte dei creditori). In questo caso la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal liquidatore, che deve quindi compiere un rinvio della cd. 'distinta', cioè dell'istanza digitale con cui domanda 'l'iscrizione' del bilancio finale.

- C) **Se lo stato patrimoniale segnala la contemporanea presenza di crediti** (di qualunque natura) **e di debiti i) solo verso i soci** oppure **ii) solo verso i soci e/o il liquidatore**, il bilancio è comunque iscrivibile.

In questo caso i soci (che sono anche creditori sociali) approvano il bilancio finale (espressamente o tacitamente) e la relativa nota integrativa/piano di riparto, in cui viene riportato che i debiti residui sono tutti riferibili ai soci stessi e/o al liquidatore. I soci-creditori sociali accettano, approvando il bilancio, che la liquidazione dei loro crediti avvenga con le modalità indicate nella nota integrativa/piano di riparto, rimandando la liquidazione di qualche cespite a una fase successiva. Lo stesso principio è applicabile ai crediti del liquidatore che ha redatto il bilancio finale e lo sottopone all'approvazione, espressa o tacita, dei soci.

La circostanza che i debiti indicati a bilancio siano riferibili ai soli soci (e/o anche al liquidatore) deve essere esplicitata nello stesso bilancio finale o nella nota integrativa. Può anche essere dichiarata dal liquidatore con le modalità ordinarie (v. sopra punto 'B').

- D) **Bilancio finale con soli crediti tributari all'attivo** (+ eventuali somme di danaro) **e debiti vari al passivo**. Se viene chiesta l'iscrizione di un bilancio finale con soli crediti tributari all'attivo e debiti vari al passivo, il bilancio finale è iscrivibile se i crediti tributari diventano esigibili con la chiusura della

(6) Si tratta di una deroga alle indicazioni fornite, riconducibile al noto art. 28 c. 4 d.lgs. 175/2014, secondo cui l'estinzione della società ha effetto "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (...) trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". I debiti tributari o contributivi della società restano quindi tali, cioè 'debiti della società', anche dopo la cancellazione di quest'ultima. La documentazione che attesta il completamento dell'iter liquidatorio non ha quindi, in questi casi, il rilievo ordinario.

...continua...

liquidazione (es. mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA relativa all'intero periodo di liquidazione). Tali aspetti devono risultare nella nota integrativa/piano di riparto oppure possono essere dichiarati dal liquidatore con le 'modalità ordinarie' (v. sopra, punto 'B').

E) Bilanci finali con soli crediti a lunga scadenza di sicura liquidità ed esigibilità (es. polizze assicurative; crediti assistiti da garanzie bancarie) e debiti vari al passivo. Il bilancio finale che presenta poste creditorie di questa natura (+ eventuali somme liquide) può essere iscritto se la nota integrativa/piano di riparto esplicita tali caratteristiche ed indica la data di scadenza, di molto successiva all'invio telematico della richiesta di iscrizione (tali aspetti possono essere dichiarati, in alternativa, anche dal liquidatore con le modalità ordinarie; v. sopra punto 'B').

La nota integrativa deve illustrare inoltre le modalità di utilizzo - in favore dei creditori sociali ed eventualmente dei soci - dell'importo che sarà successivamente riscosso ⁽⁷⁾.

PRECISAZIONE

Bilancio finale con crediti controversi (e con varie poste debitorie indicate al passivo). Un'ipotesi particolare si verifica se il bilancio finale documenta la contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie e la nota integrativa/piano di riparto – o il liquidatore con propria dichiarazione – segnala che le poste creditorie (ancora) iscritte nell'attivo del bilancio finale sono 'controverse', formano cioè oggetto di contenzioso aperto presso l'Autorità Giudiziaria (con notevole aggravio dei tempi di conclusione dell'iter liquidatorio). In questi casi non è possibile iscrivere il bilancio finale salvo che i crediti controversi siano ininfluenti ai fini del pagamento (comunque assicurato dai cespiti attivi indicati a bilancio e 'liquidi') dei creditori sociali.

Bilancio finale con debiti controversi – Se all'attivo vi sono poste creditorie di varia natura e al passivo alcune poste debitorie tra cui qualcuna 'controversa' (per la quale è cioè aperto un contenzioso presso l'Autorità Giudiziaria) valgono le regole generali già espresse: il bilancio non è iscrivibile.

Se all'attivo il bilancio espone solo cespiti attivi liquidi e pronti ad essere utilizzati per pagare, in tutto o in parte, i debiti sociali, tra cui i debiti controversi (non vi sono quindi crediti da riscuotere o beni mobili o immobili da liquidare) il bilancio è iscrivibile.

⁽⁷⁾ Se il credito di sicura liquidità ed esigibilità è 'a breve scadenza' – rispetto alla data di invio telematico del bilancio finale all'ufficio del registro delle imprese – è necessario attendere lo scadere del termine e provvedere alla liquidazione/incasso del credito e ai pagamenti dovuti.

Il giudice del registro delle imprese di Milano (v. RIVA CRUGNOLA, *Liquidazione, cancellazione, estinzione*, cit., p. 1248) osserva come i creditori, una volta estintosi l'ente in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, "...siano privati di ogni meccanismo di rendicontazione e di pubblicità quanto all'emersione e destinazione di sopravvivenze/sopravvenienze attive riferibili alla cessata attività sociale ma non considerate nell'ambito della fase liquidatoria". Tali esigenze di rendicontazione e trasparenza vanno assicurate (almeno!) con riferimento alle somme a credito iscritte nell'attivo del bilancio finale e di futura e 'certa' percezione: da qui la necessità di indicare le date (di futura scadenza) e le modalità di ripartizione delle somme che saranno incassate.

CASI PARTICOLARI

BILANCIO FINALE CON POSTE ATTIVE E PASSIVE E 'DICHIARAZIONI LIBERATORIE' DA PARTE DEI CREDITORI SOCIALI

Se il bilancio finale contiene poste attive e passive vengono seguite, come ricordato, le regole generali viste sopra: il bilancio finale non è iscrivibile.

Non rileva, in proposito, l'eventuale e successivo invio telematico di 'dichiarazioni liberatorie' rilasciate dai titolari dei crediti iscritti nel passivo del bilancio finale, già trasmesso all'ufficio del registro delle imprese. L'estinzione dei cespiti passivi deve invece essere esplicitata nella nota integrativa/piano di riparto (*) oppure deve essere dichiarata dal liquidatore nel Modello Note, da lui sottoscritto digitalmente [v. sopra, pag. 4 annotazione (**) al caso 'B'].

Se la regolarizzazione della richiesta di iscrizione viene compiuta mediante l'invio telematico di una nuova nota integrativa/piano di riparto va prestata attenzione all'iter di approvazione dei documenti. Più esattamente:

- 1) se il bilancio finale è sottoposto ad approvazione tacita, la nuova nota integrativa/piano di riparto può essere inviata in allegato alla pratica già trasmessa all'ufficio (e nel frattempo sospesa). In questo caso l'approvazione del bilancio e della (nuova) nota integrativa/piano di riparto interverrà dopo il decorso del termine di novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (se i soci non presentano reclamo; v. artt. 2492 e 2493 c.c.);
- 2) se il bilancio finale (il cui iter iscrivito è stato nel frattempo sospeso) era stato a suo tempo approvato dai soci all'unanimità (con la relativa nota integrativa/piano di riparto) è necessario che il tutto (nuovo bilancio finale + nuova nota integrativa/piano di riparto + nuovo verbale di approvazione) sia ritrasmesso all'ufficio (generando un nuovo protocollo e un nuovo procedimento iscrivito; il precedente protocollo viene 'rifiutato', o 'archiviato' su richiesta).

(*) Il bilancio finale (inteso come mero prospetto contabile) e la nota integrativa/piano di riparto possono essere redatti in momenti diversi. Può avvenire quindi che la nota integrativa informi che i debiti sociali sono azzerati in seguito alle liberatorie presentate dai creditori sociali dopo la redazione del bilancio finale.

ACCOLLO DEL DEBITO

In alcuni casi avviene che – a fronte dello stato patrimoniale che segnala l'esistenza di poste creditorie e debitorie – la nota integrativa attesti che un socio o un terzo si accolla tutti i debiti della società esposti nel bilancio finale di liquidazione.

E' noto che l'accollo del debito non libera la società dai propri debiti salvo che i creditori manifestino il loro consenso. L'accollo lascia cioè immutata la situazione contabile esposta nel bilancio finale e, quindi, la contemporanea presenza di poste passive e attive. E' importante quindi che la nota integrativa, secondo l'esempio fatto, dichiari non solo la presenza dell'accollo ma anche la circostanza che i creditori sociali accettano l'accollo e che hanno liberato la società dai debiti.

Nel caso che si esamina, quindi, si ritiene iscrivibile il bilancio finale che risulti così presentato all'ufficio:

- a) bilancio finale con contestuale presenza di debiti e crediti;
- b) nota integrativa/piano di riparto che segnala l'accollo (liberatorio) dei debiti e ripartisce l'eventuale attivo.

...continua...

Se la nota integrativa/piano di riparto non ha i contenuti indicati sub 'b' e deve essere regolarizzata e ritrasmessa in via telematica all'ufficio del registro delle imprese, va prestata attenzione al precedente iter di approvazione dei documenti. Più esattamente:

- 1) se il bilancio finale è sottoposto ad approvazione tacita, il nuovo piano di riparto può essere inviato in allegato alla pratica già trasmessa all'ufficio (e nel frattempo sospesa). In questo caso l'approvazione del bilancio e del (nuovo) piano di riparto interviene solo dopo il decorso del termine di novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (se i soci non presentano reclamo; v. artt. 2492 e 2493 c.c.);
- 2) se il bilancio finale (il cui iter iscrivitivo è stato nel frattempo sospeso) era stato a suo tempo approvato dai soci all'unanimità (con la relativa nota integrativa/piano di riparto) è necessario che il tutto (nuovo bilancio finale + nuova nota integrativa/piano di riparto + nuovo verbale di approvazione) sia ritrasmesso all'ufficio (generando un nuovo protocollo e un nuovo procedimento iscrivitivo; il precedente protocollo viene 'rifiutato', o 'archiviato' su richiesta).

Se la nota integrativa/piano di riparto non viene regolarizzata con tali modalità, il bilancio finale può essere iscritto solo se il liquidatore dichiara nel Modello Note, da lui sottoscritto digitalmente [v. *sopra*, pag. 4 annotazione (**) al caso 'B'] che i debiti iscritti a bilancio sono estinti in quanto i creditori hanno liberato la società in seguito ad accollo del debito da loro accettato.

TRUST LIQUIDATORIO

In base alla giurisprudenza del giudice del registro delle imprese e del Tribunale di Milano non è iscrivibile il (deposito del) bilancio finale di liquidazione che riporti a 'zero' tutte le poste attive e passive in seguito all'istituzione di un 'trust liquidatorio' (cioè di un 'trust' cui siano conferite le attività e le passività sociali affinché la liquidazione sia successivamente compiuta dal trustee).

In questo caso, quindi, il bilancio finale di liquidazione non può essere iscritto e la richiesta di iscrizione non è regolarizzabile.

Sono rilevanti le motivazioni giuridiche che stanno alla base di questo orientamento giurisprudenziale. Viene infatti affermato che, in questo caso, "il bilancio finale di liquidazione consiste in un documento contabile solo apparente, essendo completamente privo del contenuto proprio....". Ciò in quanto "...il documento contabile non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie ma si limita a dar atto del trasferimento al trust dell'intero patrimonio sociale e del conseguente azzeramento di tutte le voci dell'attivo e del passivo, così risolvendosi in una mera presa d'atto di modalità liquidatorie future demandate al trustee secondo l'atto istitutivo del trust (...) e, soprattutto, così risultando privo di qualsiasi specificazione dell'ammontare dei residui attivi distribuiti ai soci...".

**DEPOSITO VINCOLATO
ISCRITTO ALL'ATTIVO
PER PAGARE I DEBITI
DELLA SOCIETA'
INDICATI NEL BILANCIO
FINALE**

Va considerata inoltre l'ipotesi del bilancio finale riportante debiti di varia natura e un deposito vincolato (indicato a volte come 'Fondo') - iscritto nell'attivo - in cui confluiscono alcuni cespiti allo scopo di vincolarli al pagamento dei debiti sociali. Tale 'deposito vincolato' può essere di composizione varia: può essere iscritto per destinare somme di danaro e/o crediti ancora non riscossi e/o altri beni della società, mobili o immobili, al momento non liquidati. In genere questa soluzione contabile viene adottata per accelerare la redazione del bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dei soci, posticipando così la conclusione della liquidazione alla fase post-cancellazione.

Va tenuto presente che la liquidazione dei cespiti attivi è sempre vincolata, in quanto tale e anche in assenza del 'deposito vincolato', al soddisfacimento prioritario dei debiti sociali: la soluzione contabile del 'deposito vincolato' permette semplicemente l'elencazione/individuazione perspicua dei beni destinati a questo scopo.

Il bilancio finale che attesta l'esistenza di debiti vari e, all'attivo, un 'deposito vincolato' destinato al pagamento futuro dei debiti della società, non è iscrivibile tutte le volte in cui il bilancio finale, in base ai principi già espressi, non possa essere iscritto. L'iscrizione del 'deposito vincolato' tra le poste attive non determina cioè, in quanto tale, alcun progresso dell'iter liquidatorio. Se vi sono dei beni da liquidare questi restano 'da liquidare' anche se confluiscono nel 'deposito vincolato'; se vi sono crediti di riscuotere questi restano tali anche se confluiscono nel 'Fondo' ...etc... Valgono cioè i principi già esposti.

ESEMPI:

- bilancio finale che presenta all'attivo solo somme di denaro e al passivo debiti di varia natura: il bilancio finale è iscrivibile a prescindere dal fatto che sia iscritto un deposito vincolato all'attivo per destinare una parte delle somme disponibili al pagamento dei debiti.
- bilancio finale che presenta all'attivo solo crediti tributari (+ eventuali somme liquide) e al passivo solo debiti tributari: il bilancio è iscrivibile a prescindere dal fatto che sia costituito un deposito vincolato all'attivo per destinare una parte dei crediti al pagamento dei debiti tributari.
- bilancio finale che presenta all'attivo crediti vari (+ eventuali somme liquide) e al passivo debiti solo verso i soci e/o verso il liquidatore: il bilancio è iscrivibile a prescindere dal fatto che sia costituito un deposito vincolato all'attivo per destinare una parte dei crediti (e delle somme liquide) al pagamento dei debiti verso i soci e verso il liquidatore.
- bilancio finale che presenta all'attivo crediti vari e al passivo debiti vari: il bilancio non è iscrivibile anche se sia costituito un deposito vincolato all'attivo per destinare una parte dei crediti al pagamento dei debiti.
- bilancio finale che presenta all'attivo beni da liquidare e non assegnati direttamente ai soci (+ eventuali somme di danaro) e al passivo debiti vari: il bilancio non è iscrivibile anche se sia costituito un deposito vincolato per vincolare i cespiti attivi (da liquidare) al pagamento dei debiti.

CESSIONE DI TUTTI I CREDITI

Se la cessione dei crediti avviene prima della stesura del bilancio finale, quest'ultimo non dovrebbe recare traccia dei crediti ceduti ma solo delle eventuali somme incassate a titolo di corrispettivo. Il bilancio finale, in questa ipotesi, dovrebbe cioè riportare solo debiti, al passivo, e nessun credito, all'attivo. In tal caso si applicano i principi già segnalati e il bilancio finale è iscrivibile.

Se viene presentato all'ufficio del registro delle imprese un bilancio finale di liquidazione che riporta la contemporanea presenza di crediti e debiti e viene allegata una nota integrativa/piano di riparto che segnala la cessione di tutti i crediti (a un terzo o a un socio) la richiesta di iscrizione (del deposito) del bilancio finale non può essere evasa⁽⁸⁾. In questi casi l'allineamento formale di tutta la documentazione presentata è sempre richiesto. L'unica eccezione ricorre se la nota integrativa/piano di riparto riporta che, a fronte della cessione di tutti i crediti indicati a bilancio, vi è stato un corrispettivo in danaro, di pari importo nominale, versato dal cessionario. In tal caso, infatti, l'attivo patrimoniale, già indicato nel prospetto contabile, non varia nel suo ammontare a causa della cessione di tutti i crediti, dichiarata nella nota integrativa.

IMPOSTA DI REGISTRO

La norma di riferimento è l'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. 131/1986, che stabilisce che sono soggetti ad imposta gli atti delle società, qualunque sia il 'tipo' sociale. La lett. d) dell'art. 4 include tra questi le "...assegnazione ai soci, associati o partecipanti".

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 ha comunicato che:

"... non ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest'ultima è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità".

Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il termine 'assegnazione' - contenuto nella lett. d) dell'art. 4 del dpr 131/1986 - andrebbe riferito alla distribuzione di valori economici ai soci non rientranti nella mera restituzione del capitale conferito (versato). Si ritiene pertanto che l'obbligo di registrazione non sussista quando il bilancio finale e il piano di riparto comportino la mera restituzione, totale o parziale, delle somme a suo tempo versate dai soci a titolo di conferimento nel capitale sociale della società.

Il Conservatore del registro delle imprese di Milano
Gianfrancesco Vanzelli

Milano, 28 dicembre 2015

⁽⁸⁾ Diverso è il caso, già illustrato, in cui la cessione ('l'assegnazione') di tutti i crediti (e/o anche dei beni ancora iscritti nell'attivo patrimoniale) sia prevista a favore di tutti i creditori sociali quale forma diretta di pagamento, da loro accettata con 'liberazione' della società-debitrice.

Un caso ulteriore, del tutto particolare, è dato dalla cessione di tutti i crediti a favore di uno o più creditori 'privilegiati': in tal caso è necessario che la nota integrativa segnali la presenza di questi crediti e l'esigenza del loro prioritario soddisfacimento, informando anche dell'accettazione della cessione (pro-soluto) da parte di tali creditori.